

(N. 956)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1950

Efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modificazioni all'articolo 81 del Regolamento dei lavori del Genio militare ed elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, furono apportate all'articolo 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, modifiche concernenti:

a) la facoltà del Ministro di designare un collaudatore per i lavori del Genio militare, diverso dal comandante del Genio competente per territorio, oltre che nei casi già previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 81 «in tutti i casi in cui il Ministro ritiene di nominare altro collaudatore»;

b) l'elevazione dei limiti degli importi massimi di lavori entro i quali il comandante del Genio può delegare, per il collaudo, ufficiali dipendenti o può autorizzare l'omissione del collaudo.

L'efficacia delle norme che prevedevano le anzidette modifiche fu successivamente pro-

rogata fino al 31 dicembre 1947, e furono elevati in pari tempo i citati limiti di spesa, con i seguenti provvedimenti:

— decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235;

— decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 321;

— decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 503.

Perdurando i motivi che hanno richiesto le modifiche suddette, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, si è provveduto a prorogare ulteriormente l'efficacia delle norme in parola e ad elevare ancora i citati limiti di spesa. Con l'articolo 2 di detto decreto n. 883, è stata, invece, prorogata, raddoppiando inoltre il limite di somma, la disposizione del decreto del Capo provvisorio dello

Stato 29 giugno 1947, n. 1287, in vigore fino al 31 dicembre 1947, la quale aveva fissato in lire 300 mila il limite di spesa per gli acquisti in economia per i servizi dei materiali del Genio militare.

Senonchè il suddetto decreto 8 settembre 1949 è entrato in vigore il 29 dicembre 1949 e non potendo esso, come è ovvio, stabilire un'efficacia retroattiva alle proprie disposizioni, si rende necessario provvedere in tal senso con una norma legislativa. A tal uopo

è stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene stabilita al 1° gennaio 1948, la decorrenza dell'efficacia del ripetuto decreto n. 883.

Non si è ritenuto di stabilire direttamente con legge la proroga delle norme di che trattasi, al fine di evitare di dover disporre sempre con leggi formali eventuali future norme in materia, che invece va disciplinata con disposizioni regolamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente modifiche all'articolo 81 del regolamento dei lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, nonchè l'elevazione del limite per le spese ad economia per il servizio del materiale del Genio militare, ha efficacia dal 1° gennaio 1948.